



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

AUDIZIONE INFORMALE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PRESSO LA XIV COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL 'PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL 2009 E PROGRAMMA DI 18 MESI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA PRESENTATO DALLE PRESIDENZE FRANCESE, CECA E SVEDESE.

Camera dei Deputati

PREMESSA

Dei due documenti per cui viene richiesta audizione - dell'esame del 'programma legislativo e di lavoro della commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del consiglio dell'unione europea presentato dalle presidenze francese, ceca e svedese - il primo presenta un elenco di priorità ed iniziative più puntuale e concentrato, in quanto di più recente stesura.

L'analisi del Programma legislativo e di lavoro della Commissione costituisce forse il momento più opportuno per sperimentare l'intervento delle Assemblee regionali nella fase ascendente della formazione del diritto comunitario, da estendere poi, in modo sistematico, anche su altri atti e procedimenti. Si realizzano, infatti, una serie di circostanze estremamente favorevoli all'utilizzo di questa occasione come proficuo *banco di prova* per la costruzione, in questo specifico ambito, di un modello procedurale da cui prendere spunto per la successiva realizzazione di meccanismi stabili di collegamento tra le Assemblee elettive ai diversi livelli di governo.

L'intervento delle Assemblee regionali sul programma legislativo e di lavoro della Commissione costituisce un momento preliminare fondamentale ai fini della prefigurazione di una partecipazione futura nel procedimento di formazione dei singoli atti normativi: in questa sede si possono iniziare ad individuare quali saranno gli ambiti di intervento normativo della Comunità che investiranno le competenze regionali e sui quali, dunque, potrebbe essere opportuno intervenire in seguito, in sede di controllo di sussidiarietà, sulla base delle previsioni introdotte dal protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona.

Infatti, il Programma di lavoro annuale della Commissione riporta la lista delle proposte legislative e degli atti non legislativi in corrispondenza alle priorità politiche fissate nell'anno di riferimento. Tale lista segnala per ogni proposta legislativa o atto non legislativo: la base giuridica, la probabile procedura di approvazione, il parere (facoltativo/obbligatorio) del Comitato delle Regioni e del Comitato economico-sociale e le implicazioni di bilancio.

Sulla base di queste indicazioni preliminari e partendo dalle stesse disposizioni comunitarie di rango primario oltre che dalla disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost., si possono con ragionevole certezza individuare i progetti ed atti che, ai sensi dell'art. 5 della legge 11/2005, rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome. Per le Assemblee regionali, partire dall'esame del programma legislativo serve ad interiorizzare il ruolo della Regione nel vasto ambito UE, a procedimentalizzare i processi, ed infine a comprendere in anticipo le



tematiche di interesse regionale per l'anno a venire, anche al fine di assicurare un efficiente esercizio del potere di *early warning* e di quelli volti a tutelare il principio di sussidiarietà.

Anche dal punto di vista operativo, l'occasione offerta dal Programma legislativo e di lavoro della Commissione è estremamente interessante ai fini della costruzione di una procedura di collegamento tra Parlamento e Consigli regionali. Infatti, la cadenza annuale del programma permette la costruzione di un modello procedurale ben più strutturato, nonché più agevolmente pianificabile, dell'intervento occasionale sul singolo procedimento decisionale comunitario.

Peraltro, il Programma legislativo e di lavoro per il 2009 riunisce spunti di ulteriore interesse: esso, infatti, è assai più snello rispetto a quanto avviene ordinariamente, in quanto è stato redatto per un arco temporale più ridotto dell'anno solare, considerando che nel 2009 vi sarà il rinnovo del Parlamento europeo e la conseguente fine del mandato della stessa Commissione. L'analisi di questo documento permette, dunque, un primo approccio più semplice, e con una concreta possibilità di completezza dell'analisi.

POLITICA DI COESIONE

A fronte della necessità di affrontare una situazione di emergenza e di eccezionale gravità, appaiono gli ulteriori limiti di un sistema rappresentato da una sostanziale incoerenza tra importanza degli obiettivi da perseguire e capacità e gli strumenti di giuridici e finanziari di cui è dotata.

Nell'attuale crisi la UE dovrebbe assicurare quel valore aggiunto che gli Stati membri da soli non possono adottare ma non ha strumenti: il piano di ripresa economica europea impegna lo 0,2% del bilancio europeo contro il 1,3% degli Stati membri. Ciò ancor più evidenzia il disallineamento tra il ruolo che l'UE potrebbe giocare per sostenere la crescita e l'occupazione, a fronte di dinamiche globali, e l'assenza di adeguate risorse finanziarie e strumenti giuridici. Si tratta peraltro, non di risorse aggiuntive, ma soltanto di anticipazioni al 2009-2010 di stanziamento già previsti per gli anni successivi dalle prospettive finanziarie.

L'Europa si trova quindi di fronte ad un ulteriore paradosso: da un lato, è chiamata a fronteggiare nuovi problemi ed emergenze che richiedono, in ragione delle loro dimensioni e rilevanza globali, un intervento a livello europeo; dall'altro, non dispone delle risorse finanziarie che sarebbero necessarie, almeno per la parte che può attribuirsi alla competenza sovranazionale, ad adottare misure adeguate all'assolvimento di questi compiti.

Nella necessità di affrontare l'emergenza della crisi, il rischio maggiore è quello che le risorse vengano reperite ricorrendo ai fondi destinati alla politica di coesione.

Anche se la politica di coesione va adeguata alle nuove sfide globali (energia, clima, immigrazione, etc), il suo obiettivo principale deve rimanere il superamento delle disparità regionali, continuando a fondarsi su un principio di solidarietà, e pertanto deve beneficiare in primo luogo le regioni in ritardo di sviluppo.

Molti sono i rischi a questo proposito: il tentativo di rinazionalizzare le politiche di coesione; la confusione tra gli obiettivi della politica di coesione e quelli delle strategie di Lisbona e di Göteborg, che deve integrare, ma non sostituire espropriandola delle risorse ad essa destinate. In altri termini, vanno mantenuti nettamente distinti gli strumenti finanziari di cui si avvalgono; quello che le regioni che godono di regimi di sostegno transitorio (*phasing out* e *phasing in*) non possano più beneficiarne pur non avendo colmato le disparità regionali.



In sintesi, a livello regionale è importante che il riferimento della politica di coesione continui ad essere quello regionale; che venga evitato qualsiasi tentativo di *lisbonizzazione* della politica di coesione (ovvero di forzarne le finalità per il perseguimento di altri obiettivi); che ad essa vengano dedicate risorse almeno non inferiori a quelle previste nel quadro finanziario vigente;

Il futuro della coesione nella programmazione finanziaria post 2013 è dunque un tema cruciale per il processo di integrazione europea e soprattutto per il nostro Paese.

RIFORMA DEL BILANCIO

La variabile da cui più dipende il mantenimento di una buona politica di coesione è senz'altro riforma del bilancio dell'UE.

A questo proposito, occorre ridefinire con chiarezza e trasparenza il legame tra priorità politiche e spesa dell'UE e, per altro verso, riaffermare il principio di solidarietà e parità tra gli Stati membri.

In quest'ottica, la spesa pubblica dell'UE deve concentrarsi su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo, quelli che non potrebbero ottenersi a livello nazionale. Inoltre, gli stanziamenti del bilancio UE dovrebbero produrre un *effetto leva* per incrementare il volume delle risorse complessivamente stanziato mediante l'utilizzo di altri strumenti già a disposizione ovvero attivabili con uno sforzo di innovazione, quali gli interventi a carico della BEI e gli aiuti nazionali. Le regioni dovrebbero essere poste in condizione di ricorrere in quanto regioni ai prestiti della BEI (per la creazione di infrastrutture e per i prestiti alle PMI).

GOVERNANCE ECONOMICA E STRATEGIA DI LISBONA

Alla luce della crisi economica e finanziaria e del tentativo dell'UE di fornire una risposta coordinata è essenziale definire una rinnovata strategia per la crescita e l'occupazione successiva al 2010, come sottolineato dal Comitato delle regioni nella sua risoluzione sul programma legislativo della Commissione

Anche il successo di questa politica è fortemente legato alla riforma del bilancio dell'UE.

L'unico modo per far sì che tali strumenti - strutturalmente *deboli* in quanto adottati con atti privi di effetto vincolante - abbiano efficacia reale è quello di coinvolgere pienamente anche la realtà regionali e locali nella loro predisposizione, anche attraverso il canale del comitato delle regioni. Ciò permetterebbe il coinvolgimento degli enti regionali nella governance economica creando un saldo legame, secondo un modello *bottom up*, tra i grandi obiettivi di politica economica e dell'occupazione stabiliti a livello europeo, e i soggetti che - avendo importanti poteri di spesa e la gestione di bilanci di grandi proporzioni - possono consentire la realizzazione condivisa di tali obiettivi.

TRASPORTI E RETI TRANSEUROPEE

Le Regioni avvertono l'esigenza di dotazioni infrastrutturali per ridurre le distanze e le barriere alle 4 libertà di circolazione. In particolare, al fine di affrontare il problema del deficit infrastrutturale del nostro Paese e l'emergenza infrastrutturale delle Regioni, queste ultime dovrebbero poter promuovere grandi programmi infrastrutturali. Non si può pensare - anche alla luce delle esperienze passate - di realizzare grandi programmi infrastrutturali senza che siano



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

condivisi e partecipati dalle Regioni. Queste dovrebbero poter intervenire già in fase di progettazione per una rapida realizzazione ed affinché vengano evitate opposizioni e la costruzione di cattedrali nel deserto. Il successo di una tale politica assicurerebbe una riduzione sostanziale delle disparità di sviluppo interregionali. Inoltre, gli investimenti nel settore delle infrastrutture destinate ai trasporti e nel settore delle reti di comunicazione elettronica potrebbero esplicare una rilevante funzione di stimolo dell'economia rispetto alla situazione di crisi in atto.

SPUNTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO PROCEDURALE PER ASSICURARE IL COLLEGAMENTO TRA PARLAMENTO NAZIONALE E ASSEMBLEE REGIONALI NELLA “FASE ASCENDENTE”, DI FORMAZIONE DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

PROSPETTIVE PROCEDURALI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSEMBLEE REGIONALI ALLA FASE ASCENDENTE DI FORMAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO

In assenza di una sede parlamentare di coinvolgimento diretto delle autonomie territoriali – discendente dalla persistente inattuazione dell’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sull’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali con rappresentanti di Regioni ed enti locali –, la strada per permettere una compiuta partecipazione dei Consigli regionali e delle Province autonome potrebbe essere quella di una interazione diretta tra il Parlamento e ciascuna di queste Assemblee; o, diversamente, quella di agevolare i rapporti mediante l’individuazione di una sede di coordinamento.

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome può in entrambi i casi fungere da tramite per facilitare lo scambio di informazioni, nonché come snodo operativo per il collegamento tra i due versanti. Peraltro, la prima volta che la Conferenza è stata menzionata espressamente in un atto legislativo è stato in occasione della legge n. 11 del 2005 (all’art. 5, comma 1), proprio in riferimento alla fase ascendente della formazione del diritto comunitario¹.

Nel caso in cui si preferisse percorrere la strada della creazione di un collegamento diretto tra Parlamento e Consigli regionali, si potrebbe procedere alla instaurazione di canali di comunicazione stabili tra gli uffici di ciascun Consiglio regionale e gli uffici competenti delle due Camere (eventualmente anche attraverso la creazione di una piattaforma telematica di dialogo tra Parlamento e Consigli, mediante la quale questi ultimi portino a conoscenza delle Camere le proprie osservazioni, incluse quelle relative ai profili di sussidiarietà). Si potrebbe anche pensare, nel medio periodo, quando tutti i Consigli regionali avranno istituito al loro interno una Commissione per gli affari comunitari, all’istituzione in ambito nazionale di una Conferenza delle commissioni per le politiche comunitarie del Parlamento italiano e dei Consigli, sul modello

¹ “I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 [ossia, rispettivamente, i progetti di atti comunitari e dell’Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, nonché i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee] sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla *Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome*, ai fini dell’inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione”.



della COSAC, nella quale si coordinino le diverse posizioni e si dibattano i risultati degli esami svolti.

Al contrario, nel caso in cui prevalesse la seconda opzione – in cui il rapporto tra Parlamento e Assemblee legislative regionali verrebbe ad essere mediato da un organismo intermedio di collegamento, la consultazione dei Consigli regionali potrebbe avvenire, allo stato (e in attesa dell’istituzione di un Senato delle autonomie o dell’integrazione della Commissione per le questioni regionali), attraverso il Comitato paritetico costituito tra Senato, Camera e Consigli regionali² (che però sarebbe chiamato a riunirsi con frequenza regolare e ad assicurare la pubblicità dei suoi lavori) o ancora, direttamente, attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. In entrambi i casi, i Presidenti dei Consigli regionali, in questa sede, potrebbero farsi portavoce delle risultanze emerse dal procedimento di analisi del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea svolto da ogni Consiglio regionale. Ciò presuppone, comunque, un dialogo costante tra gli stessi Consigli regionali (anche per via telematica, sviluppando il progetto *Regional Inter-Parliamentary EU Information Exchange*).

I CONTENUTI DEL PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE PER IL 2009 DI INTERESSE REGIONALE

Il Programma legislativo e di lavoro per il 2009 indica 12 iniziative strategiche, 37 iniziative prioritarie, 33 proposte di semplificazione e 20 ritiri di proposte.

Non tutti gli ambiti di intervento prevedono l’adozione di atti normativi, che sono anzi previsti solo in 3 iniziative strategiche ed in 7 iniziative prioritarie. All’interno di queste, si segnalano di seguito gli ambiti di intervento che sono soggetti a ricadute nelle competenze legislative regionali.

Iniziative strategiche che prevedono l’adozione di misure legislative di interesse per le Regioni.

Quadro europeo per la ripresa	Misure legislative e non legislative / non definitive	La Commissione attuerà le misure di cui al pacchetto del novembre 2008 relativo alla strategia di Lisbona, sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo di primavera, concentrandosi in particolare sulle misure volte a gestire l’impatto della crisi sull’economia nel suo complesso
-------------------------------	---	--

² Non a caso, tra i compiti del “Comitato per il raccordo e lo scambio delle esperienze fra Assemblee legislative sui temi istituzionali di comune interesse” (istituito il 28 giugno 2007 e composto pariteticamente da tre deputati e da tre senatori, designati dai rispettivi Presidenti delle Camere all’inizio della legislatura, dal Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali e da tre Presidenti di Consigli regionali, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative) vi è quello di sviluppare “*procedure riguardanti i rapporti tra i diversi livelli territoriali, in particolare per l’attuazione della legge n. 11 del 2005, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea”, e per l’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità*”.



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

Iniziative prioritarie che prevedono l'adozione di misure legislative di interesse per le Regioni.

Riduzione degli oneri amministrativi per le piccole imprese	Iniziativa legislativa / direttiva Base giuridica: articolo 95 del trattato CE	Con tale proposta, la Commissione si prefigge di eliminare gli oneri amministrativi che gravano sulle piccole imprese in materia di contabilità e di prevedere un'esenzione per le imprese più piccole
---	---	--

Inoltre, risulteranno di sicuro interesse per le Regioni i seguenti procedimenti non normativi:

Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli	Iniziativa non legislativa / comunicazione della Commissione	Con questa comunicazione, la Commissione illustrerà le possibilità di elaborazione di strumenti relativi alla politica di qualità dei prodotti agricoli, sulla base delle risposte al Libro verde sulla politica di qualità dei prodotti agricoli. La comunicazione costituirà la base per altre proposte specifiche che potrebbero essere avanzate nel 2010 in materia di: requisiti e norme applicati dagli agricoltori, al di là di quelli relativi all'igiene e alla sicurezza, norme di commercializzazione UE, sistemi qualità dell'UE (in particolare per quanto riguarda indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite) e sistemi di certificazione della qualità dei prodotti alimentari.
Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca	Iniziativa non legislativa / Libro verde	La politica comune della pesca sarà soggetta a revisione al più tardi entro il 2012. In vista della riforma, nel 2009 verrà avviato un dibattito, in base al quale sarà formulata una proposta alla fine del 2010.
Comunicazione su ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni	Iniziativa non legislativa / comunicazione della Commissione	La Commissione intende proporre una strategia di ricerca e innovazione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per permettere all'Europa di svolgere un ruolo guida nello sviluppo di tali tecnologie, sostenere la crescita di nuove imprese del settore e utilizzare meglio le innovazioni per fronteggiare le principali sfide socioeconomiche.



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

Seconda comunicazione sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per l'efficienza energetica	Iniziativa non legislativa / comunicazione della Commissione	La comunicazione rappresenta il seguito dato ad una prima comunicazione (COM(2008)241 del 13 maggio) e contribuirà a quantificare le potenzialità delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni dal punto di vista del miglioramento dell'efficienza energetica in tutti i settori economici e a individuare possibili azioni che garantiscano che tale potenziale venga sfruttato.
Comunicazione sul futuro dei trasporti	Iniziativa non legislativa / comunicazione della Commissione	L'iniziativa è collegata al Libro bianco sui trasporti del 2001 e alla sua revisione intermedia del 2006. Lo scopo dell'iniziativa è promuovere un ampio dibattito sugli scenari relativi al settore dei trasporti nei prossimi 20-40 anni, mettere a punto strumenti e fornire assistenza tecnica ad un approccio comune generale e sostenibile, che permetterà di individuare i problemi e le opportunità che potrebbero essere oggetto di interventi da adesso al 2050.
Solidarietà tra sistemi sanitari: riduzione delle disuguaglianze a livello sanitario in Europa	Iniziativa non legislativa / comunicazione della Commissione	Attualmente, soltanto pochi paesi hanno adottato misure concrete per ridurre le disuguaglianze a livello sanitario. Con questa comunicazione la Commissione cerca di richiamare l'attenzione sulle disuguaglianze a livello sanitario e di dare al problema priorità politica in tutti i paesi dell'UE. Essa aiuterà gli Stati membri ad affrontare tali disuguaglianze, in particolare tramite i fondi strutturali e lo scambio di buone pratiche e contribuirà a migliorare i meccanismi utilizzati attualmente per individuare le disuguaglianze nell'UE e a inserire nelle politiche dell'UE l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze in questo ambito.
Azione contro il cancro: piattaforma europea	Iniziativa non legislativa / comunicazione della Commissione	Creare una piattaforma europea di azione contro il cancro aperta ai soggetti interessati a tutti i livelli (UE,



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

		<p>nazionale, regionale, locale), che serva da modello per le malattie non trasmissibili e si occupi di aspetti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazioni e dati comparabili, utilizzabili per studi e condivisione delle conoscenze • priorità della ricerca sul cancro • prevenzione (per esempio, tramite la lotta contro il consumo il tabacco e rafforzando lo screening dei tumori) • individuazione e promozione di buone pratiche relative alle terapie contro i tumori in Europa • aggiornamento del “codice europeo contro il cancro” indirizzando ai cittadini raccomandazioni concrete e scientificamente provate volte a ridurre il rischio di tumore.
Proposta di iniziativa della Commissione sul morbo di Alzheimer	Iniziativa non legislativa / comunicazione della Commissione	Proposta di orientamenti per un’azione europea relativa al morbo di Alzheimer, basata sui progressi registrati durante le presidenze slovena e francese e comprendente attività a livello dell’UE, degli Stati membri e delle altre parti interessate.
Raccomandazione del Consiglio sugli aspetti transfrontalieri della vaccinazione dei bambini	Proposta legislativa/ raccomandazione del Consiglio Base giuridica: articolo 152, paragrafo 4, lettera c) del trattato CE	La raccomandazione riguarda le pratiche di vaccinazione dei bambini destinate alle famiglie che si trasferiscono in un altro Stato membro, in particolare l’inadeguatezza della copertura dei vaccini per quanto riguarda alcune malattie infantili a prevenzione vaccinale. Per effetto della libera circolazione nell’UE, un numero sempre maggiore di cittadini dell’UE entra in contatto con sistemi sanitari diversi da quello del paese d’origine. In particolare, i programmi di vaccinazione dei bambini possono rappresentare un problema per tali famiglie e un rischio per la salute.



ALLEGATO

SPUNTI DAL DIRITTO COMPARATO

Nell'Unione europea solamente alcuni Parlamenti regionali partecipano oggi alla c.d. "fase ascendente" di formazione del diritto comunitario, mentre la maggior parte di essi è impegnata nello studio e nell'affinamento di procedure che consentano di dare attuazione all'art. 6 del suddetto Protocollo.

Le principali eccezioni riguardano il Regno Unito, la Finlandia e il Belgio.

Per quanto concerne il **Regno Unito**, il Parlamento scozzese si è da subito mostrato molto attivo nell'ambito della sperimentazione della c.d. "procedura di allerta precoce", in quanto dotato di potestà legislativa in un numero piuttosto ampio di materie (benché la *devolution* britannica si basi sull'assunto che il riparto delle competenze legislative rimane sempre disponibile in ultima istanza al Parlamento sovrano di Westminster).

Anche nell'ambito dei "test sulla sussidiarietà" svolti dal 2005 nel quadro della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), il Parlamento londinese è stato l'unico Parlamento nazionale ad aver consultato e ad aver tenuto conto delle osservazioni espresse dalle Assemblee legislative regionali. Tale coinvolgimento è stato assicurato sebbene la partecipazione delle Regioni britanniche alla c.d. "fase ascendente" di formazione del diritto comunitario rimanga prevalentemente una prerogativa degli Esecutivi regionali, come previsto nel "*Memorandum of Understanding between the United Kingdom Government Scottish Ministers, the Cabinet of the National Assembly for Wales and the Northern Ireland Executive Committee*" del 2001 e nel successivo "*Concordat on co-ordination of European union policy issues*".

L'art. 6, comma 8, degli *Standing Orders* del Parlamento scozzese disciplina la composizione e le funzioni dell'*European and External Relations Committee*. Tale Commissione permanente e obbligatoria si compone di parlamentari (attualmente 8, ma il numero non è predefinito) che sono membri al contempo di altre Commissioni, scelti dal *Parliamentary Bureau* in base alle loro competenze. La sua attività consiste nell'esaminare e nel predisporre dei rapporti sulle proposte legislative comunitarie (oltre che nell'attuazione del diritto comunitario nella c.d. "fase discendente", nei pochi casi in cui è lasciata al Parlamento) e su ogni questione rilevante per l'Unione e la Comunità europea. Qualora lo ritenga opportuno, può presentare proprie osservazioni alle altre Commissioni e al *Parliamentary Bureau*. Il coinvolgimento di quest'ultimo organo, che è assimilabile ad una sorta di Conferenza dei Capigruppo, presieduto dal Presidente del Parlamento e formato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari e dei partiti che hanno ottenuto più di cinque seggi alle ultime elezioni, è molto significativo, giacché esso è competente per la programmazione dei lavori e pertanto può inscrivere la trattazione di un progetto comunitario "segnalato" dalla citata Commissione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Lo *European and External Relations Committee* esamina annualmente il Programma legislativo e di lavoro della Commissione e sulla base di questo e del Programma della Presidenza di turno dell'Unione richiede al Governo scozzese l'elaborazione semestrale di una *long list* di provvedimenti sui quali reputa prioritario un intervento regionale nell'ambito dei procedimenti decisionali comunitari. A questo punto la Commissione provvede a redigere una *short list*, individuando tre o quattro progetti normativi comunitari più rilevanti. Ai fini della selezione valuta se la materia rientra effettivamente nelle competenze del legislatore scozzese, se il progetto è suscettibile di condizionare gli interessi della Scozia e se il Governo scozzese ha delle reali *chance* di influenzare il contenuto della proposta. Dunque si procede alla nomina di un relatore per ogni progetto che si occupa di aggiornare periodicamente la Commissione sull'esame svolto fino a quando la Commissione europea adotta formalmente la proposta. Quindi, su suggerimento del relatore, si può decidere di invitare a partecipare ai lavori dell'*European and External Relations Committee* il Ministro scozzese competente. Il relatore del progetto può raccomandare alla Commissione le modalità più idonee per proseguire nell'esame,



al limite suggerendo l'avvio di un'inchiesta (come quella attualmente in corso sugli effetti della riforma del bilancio comunitario sulla Scozia).

Un caso peculiare è costituito dal sistema parlamentare del **Belgio**, ove le due Camere nazionali e i Parlamenti regionali e delle Comunità sono titolari di pari diritti nella procedura per il controllo sulla sussidiarietà.

Il Governo federale trasmette tempestivamente ai Parlamenti regionali i progetti di atti normativi comunitari per l'esame. Non è tuttavia chiaro al momento cosa accadrà se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore, relativamente al valore dei rilievi dei Parlamenti regionali e di quelli delle Comunità. Il parere espresso nella c.d "fase ascendente" dalla Commissione bicamerale per gli affari europei del Parlamento federale gode di grande autorevolezza, essendo assunto con il concorso di dieci europarlamentari belgi che ne sono anch'essi componenti a pieno titolo. Le regioni, tuttavia, vista l'ampia potestà legislativa di cui beneficiano i loro Parlamenti, rivendicano che, qualora un progetto comunitario rientri nella competenza esclusiva regionale, soltanto le Assemblée regionali possono concorrere al voto nell'ambito del meccanismo di *early warning*. In Belgio il raccordo tra Parlamenti è affidato alla "Conferenza dei Sette Presidenti", del Senato, della Camera dei rappresentanti e delle cinque Assemblée delle Regioni e delle Comunità.

In **Finlandia**, il Parlamento delle isole Aland è probabilmente una delle più influenti Assemblée legislative regionali, essendo dotato dei medesimi poteri dell'*Eduskunta*, il Parlamento statale. Può conferire quindi un mandato al Governo nazionale per la conduzione degli affari comunitari.